



COMUNE DI LIERNA

PROVINCIA DI LECCO

COPIA

N° 16

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 09:00 nella Sala delle adunanze.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Risultano:

1. ZOTTI VITO	PRESENTE
2. CAMERONI MAURO	PRESENTE
3. ZUCCHI EDOARDO	PRESENTE
4. SANTINI ANDREA	PRESENTE
5. CONCA RICCARDO	PRESENTE
6. TARUSELLI LUIGI	PRESENTE
7. PIERNERA DANIELE	PRESENTE
8. RUMI CORRADO MARIA	PRESENTE
9. STEFANONI SILVANO	PRESENTE
10. MARCELLI NUNZIO	PRESENTE
11. SUERRA ANGELO	PRESENTE
12. PENSA CORRADO	PRESENTE
13. SALA ALDO	PRESENTE

TOTALE PRESENZE: 13

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO ACERBONI.

Il Sig. Avv. VITO ZOTTI - SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- l'articolo 4 del D.L. n.16/12 convertito con modificazioni nella legge n.44 del 26.04.2012;
- l'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni nella Legge 44/2012, il quale prevede che “sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge 133/94, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT”;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

Preso atto che la legge n .44 del 26.04.2012, di conversione del DL 16/2012, ha previsto all'art. 4 comma 12-bis la possibilità di variare ancora il regolamento comunale e l'aliquota IMU entro il 30.09.2012 sulla base dei dati aggiornati agli effettivi incassi relativi alla prima rata di giugno 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

Dato atto che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. N. 201 del 06.12.2011 e succ. mod.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo della Regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 co.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Interviene il Consigliere Marcelli:

“Abbiamo già espresso apprezzamento per la vostra decisione sulle aliquote e condividiamo metodo e anche la prudenza manifestata, anche se ci asterremo sul punto.

Rileviamo però che alcuni Sindaci hanno provveduto a ridurre le spese, garantendosi così la possibilità di praticare aliquote inferiori; cosa che potrebbe fare anche questa Amministrazione.”

Risponde il Vice Sindaco Cameroni:

“Col cuore avrei voluto azzerare l'aliquota, ma in realtà i numeri devono quadrare e poi la parte che va allo Stato comunque non si può ridurre.”

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti Marcelli Nunzio, Pensa Corrado, Sala Aldo e Suerra Angelo) essendo n. 13 i Consiglieri presenti e n. 9 i Consiglieri votanti espressi in forma palese resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **per l'anno di imposta 2012:**

- ALIQUOTA DI BASE : *0,76 PER CENTO*
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: *0,4 PER CENTO*

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012, salvo interventi legislativi modificativi;
4. Di riservarsi, ai sensi dell'art.4 comma 12-bis della legge n.44 del 26.04.2012, di modificare **entro il 30.09.2012** le aliquote IMU in funzione della variazione che sarà apportata dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, al Fondo di riequilibrio 2012 in conseguenza dell'effettivo incassato Imu relativo alla prima rata di giugno 2012;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI LIERNA

PROVINCIA DI LECCO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30/06/2012

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000

Parere di Regolarità Tecnica

Visto con parere FAVOREVOLE

Lì, 22/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to Sig.ra ROBERTA POLVARA

Parere di Regolarità Contabile

Visto con parere FAVOREVOLE

Lì, 22/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO
f.to Rag. LAURA STASI

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv. VITO ZOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. FABIO ACERBONI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FABIO ACERBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ROSANGELA BALATTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva:

☐ perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000) .

☐ per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ROSANGELA BALATTI